

***Procedure connesse con lo scambio dei pareri relativi
ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5 del
Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB del 31.10.2007***
(allegato)

LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB

PRESO ATTO CHE

I) la BANCA d'ITALIA:

- a) autorizza l'esercizio dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del TUF;
- b) autorizza la costituzione delle SICAV, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del TUF;
- c) autorizza le operazioni di fusione e scissione di SGR e SICAV, sentita la CONSOB, ai sensi rispettivamente dell'art. 34, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 del TUF;
- d) verifica l'esistenza di motivi ostativi all'estensione dell'operatività, acquisite le osservazioni della CONSOB, da parte delle SGR, ai sensi del Titolo II, Cap. I, Sez. VI, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005;
- e) provvede alla cancellazione dall'albo a seguito di rinuncia all'autorizzazione da parte di SGR, acquisite le osservazioni della CONSOB, ai sensi del Titolo II, Cap. I, Sez. VI, par. 6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005;
- f) autorizza, sentita la CONSOB, l'offerta in Italia di parti di OICR non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, ai sensi degli art. 42, comma 5 e 50, comma 2 del TUF;
- g) autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento e dei servizi di investimento in paesi extra-comunitari da parte di SIM, ai sensi dell'art. 26 del TUF;

II) la CONSOB:

- a) autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUF;

- b) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- c) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte di SIM, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- d) autorizza, sentita la Banca d'Italia, l'esercizio in Italia dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF;
- e) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- f) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 21 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- g) autorizza, sentita la Banca d'Italia, l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 27 del TUF;
- h) delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- i) dichiara la decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del regolamento CONSOB n. 16190/2007;

III) la BANCA d'ITALIA e la CONSOB:

rilasciano i rispettivi nulla-osta alla commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni d'investimento e di azioni di SICAV armonizzati, ai sensi degli art. 42, comma 1, 2 e 3 e art. 50, comma 2, del TUF;

CONSIDERATO CHE

il Protocollo d'intesa stipulato tra le due Autorità in data 31.10.2007, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, prevede che le Autorità concordino le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Nei casi di provvedimenti autorizzativi relativi a imprese di investimento, SGR e OICR non armonizzati di competenza della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, si applica la procedura di cui all'allegato 1.
2. Nei casi di provvedimenti autorizzativi relativi a imprese di investimento di competenza della CONSOB, sentita la Banca d'Italia, si applica la procedura di cui all'allegato 2.
3. In materia di offerta in Italia di parti di OICR esteri armonizzati, si applica la procedura di cui all'allegato 3.
4. Le procedure descritte nel presente accordo, che sostituiscono quelle disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato in data 12.07.1999, entrano in vigore il giorno di pubblicazione sui siti Internet della Banca d'Italia e della CONSOB.

Roma, 7 novembre 2008

PER LA BANCA D'ITALIA

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Saccomanni

PER LA CONSOB

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Rosati

ALLEGATI

Allegato 1 - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA SENTITA LA CONSOB

- 1) La Banca d'Italia, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, richiede alla CONSOB il parere (o le osservazioni) di competenza con comunicazione inviata alla sede di Milano della Commissione, nella quale viene specificato il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla richiesta di parere sono acclusi i documenti indicati in calce;
- 2) al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, l'invio dei documenti deve avvenire con il mezzo più celere;
- 3) entro 10 giorni dalla richiesta di parere, vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici della Banca d'Italia e della CONSOB al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 4) nel caso in cui la CONSOB ritenga - ai fini del rilascio del parere alla Banca d'Italia - che il soggetto istante debba fornire chiarimenti, comunica, anche via fax o e-mail, il contenuto delle proprie richieste alla Banca d'Italia;
- 5) la Banca d'Italia nella lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto istante recepisce il contenuto delle richieste della CONSOB di cui al precedente punto 4), provvedendo a indirizzare la lettera di richiesta di chiarimenti "per conoscenza" alla CONSOB e invitando il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla CONSOB medesima;
- 6) la Banca d'Italia comunica alla CONSOB ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con la specificazione della decorrenza e della relativa motivazione (necessità di acquisire il parere della CONSOB, ovvero i chiarimenti richiesti al soggetto istante, ovvero le informazioni richieste ad Autorità estere, ovvero l'esito della perizia o dell'ispezione disposta per verificare l'esistenza e l'ammontare del patrimonio della società istante);
- 7) la CONSOB rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la CONSOB rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) entro 20 giorni dalla data di ricezione da parte di entrambe le Autorità di tutti i chiarimenti necessari;
- 8) la CONSOB anticipa la lettera di parere (o le eventuali osservazioni) alla Banca d'Italia a mezzo fax;
- 9) la CONSOB, laddove ritenga, per i profili di competenza, di non formulare osservazioni in ordine ai procedimenti di cui al punto I, lettere d) ed e) del preambolo, lascerà decorrere i termini di cui al precedente punto 7), senza trasmettere osservazioni;
- 10) la Banca d'Italia comunica tempestivamente alla CONSOB l'esito del procedimento.

Elenco della documentazione da inviare alla CONSOB, unitamente alla domanda – contenente le informazioni previste per ciascun procedimento – presentata dal soggetto istante.

1.A SGR e SICAV

Autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione del risparmio da parte delle SGR, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del TUF e alla costituzione delle SICAV, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del TUF:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese (per le SGR) o copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società (per le SICAV);
- 2) programma concernente l'attività iniziale;
- 3) relazione sulla struttura organizzativa della società;
- 4) elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della società (per le SGR) o dei soci promotori (per le SICAV), con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;
- 5) elenco nominativo di tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- 6) nell'ipotesi di prestazione di servizi di investimento, documentazione attestante l'adesione della società ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico.

Autorizzazione alle operazioni di fusione e scissione di SGR e SICAV, ai sensi rispettivamente dell'art. 34, comma 4 e dell'art. 49 del TUF:

- progetto di fusione o di scissione e relativa relazione illustrativa.

Nulla-osta all'estensione dell'operatività, da parte di SGR, ai sensi del Titolo II, Cap. I, Sez. VI, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005:

- nuovo programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.

Cancellazione dall'albo a seguito di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio da parte di SGR, ai sensi del Titolo II, Cap. I, Sez. VI, par. 6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14.04.2005:

- documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

1.B SIM

Autorizzazione all'esercizio all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento e dei servizi di investimento in paesi extra-comunitari, anche senza stabilirvi succursali, da parte di SIM, ai sensi dell'art. 26 del TUF:

- documentazione allegata all'istanza.

1.C OICR

Autorizzazione all'offerta in Italia di parti di OICR non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, ai sensi degli art. 42, comma 5 e 50 del TUF:

- 1) documentazione relativa al modulo di vigilanza nel Paese di origine;
- 2) documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico;
- 3) nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR;
- 4) descrizione del programma di attività che l'OICR intende svolgere in Italia.

Allegato 2 - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA CONSOB SENTITA LA BANCA D'ITALIA

- 1) La CONSOB, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, richiede alla Banca d'Italia il parere di competenza con comunicazione inviata all'Amministrazione Centrale in Roma, nella quale viene specificato il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla richiesta di parere sono acclusi i documenti indicati in calce;
- 2) al fine di ridurre al minimo i tempi di spedizione, l'invio dei documenti deve avvenire con il mezzo più celere;
- 3) entro 10 giorni dalla richiesta di parere, vengono attivati contatti informali tra i competenti uffici della CONSOB e della Banca d'Italia al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 4) nel caso in cui la Banca d'Italia ritenga - ai fini del rilascio del parere alla CONSOB, che il soggetto istante debba fornire chiarimenti - comunica, anche via fax o e-mail, il contenuto delle proprie richieste alla CONSOB;
- 5) la CONSOB nella lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto istante recepisce il contenuto delle richieste della Banca d'Italia di cui al precedente punto 4), provvedendo a indirizzare la lettera di richiesta di chiarimenti "per conoscenza" alla Banca d'Italia e invitando il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla Banca d'Italia medesima;
- 6) la CONSOB comunica alla Banca d'Italia ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con l'indicazione della decorrenza e della relativa motivazione (necessità di acquisire il parere della Banca d'Italia, ovvero i chiarimenti richiesti al soggetto istante, ovvero le informazioni richieste ad Autorità estere);
- 7) la Banca d'Italia rilascia il parere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la Banca d'Italia rilascia il parere entro 20 giorni dalla data di ricezione da parte di entrambe le Autorità di tutti i chiarimenti necessari;
- 8) la Banca d'Italia anticipa alla CONSOB la lettera di parere a mezzo fax;
- 9) la CONSOB comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esito del procedimento.

Elenco della documentazione da inviare alla Banca d'Italia, unitamente alla domanda – contenente le informazioni previste per ciascun procedimento – presentata dal soggetto istante.

2.A SIM

Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUF, dell'art. 8, comma 1, del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) copia dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
- 2) per le società già operative, situazione patrimoniale e relazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società;
- 3) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella del direttore generale;
- 4) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;
- 5) programma concernente l'attività iniziale;
- 6) relazione sulla struttura organizzativa della società;
- 7) documentazione attestante l'adesione della società ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico;
- 8) documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM stessa.

Delibera sulle domande di estensione dell'autorizzazione ad ulteriori servizi di investimento da parte di SIM, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) nuovo programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
- 2) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;
- 3) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia del verbale dell'assemblea dei soci.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento da parte di SIM, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

2.B IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRA-COMUNITARIE

Autorizzazione all'esercizio in Italia dei servizi di investimento da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 18 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine;
- 2) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- 3) elenco e generalità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, o degli organi comunque denominati titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

- 4) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385;
- 5) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;
- 6) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- 7) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere in Italia;
- 8) copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere in Italia, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.
- 9) in caso di stabilimento di succursali:
 - descrizione della struttura organizzativa delle succursali;
 - verbale della riunione dell'organo che ha verificato i requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali;
 - dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale.

Domande di estensione dell'autorizzazione ad ulteriori servizi di investimento, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 12 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) nuovi programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
- 2) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;
- 3) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia dei medesimi certificati vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione dei servizi di investimento, da parte di imprese di investimento extra-comunitarie, ai sensi dell'art. 28 del TUF e dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

2.C IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Autorizzazione all'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 27 del TUF e dell'art. 24 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- 1) attestazione, rilasciata dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- 2) programma di attività contenente la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela;
- 3) relazione illustrativa dell'assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da autorizzare.

Delibera sulle domande di rinuncia all'autorizzazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CONSOB n. 16190/2007:

- eventuale documentazione allegata all'istanza di rinuncia.

Allegato 3 - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DI OICR ESTERI ARMONIZZATI

1) Laddove dall'esame della comunicazione preventiva ricevuta dall'OICR emerga l'esigenza di acquisire integrazioni e/o chiarimenti, vengono tempestivamente attivati contatti informali tra i competenti uffici della Banca d'Italia e della CONSOB.

2) Interruzione dei termini:

A. nell'ipotesi in cui una Autorità ritenga necessario interrompere il termine per richiedere all'OICR integrazioni e/o chiarimenti, la lettera inviata all'OICR è indirizzata "per conoscenza" all'altra Autorità e contiene l'invito per l'OICR a produrre anche a quest'ultima Autorità le integrazioni e i chiarimenti richiesti;

B. nell'ipotesi in cui sia la Banca d'Italia sia la CONSOB, ciascuna per gli aspetti di competenza, ritengano di interrompere i termini, le lettere sono inviate all'OICR pressoché contestualmente e "per conoscenza" all'altra Autorità;

C. dopo aver ricevuto le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, sono tempestivamente attivati contatti informali tra i competenti uffici della Banca d'Italia e della CONSOB al fine di conoscere le rispettive posizioni in merito all'istanza.

3) La lettera con cui la CONSOB comunica all'OICR che nulla osta alla commercializzazione è indirizzata "per conoscenza" anche alla Banca d'Italia.

4) Nel caso in cui entrambe le Autorità decidano di negare il nulla-osta, le lettere di risposta all'OICR sono inviate pressoché contestualmente e indirizzate per "conoscenza" anche all'altra Autorità.

5) Qualora una sola delle due Autorità ritenga di non poter concedere il nulla-osta di competenza, essa procede alla conseguente comunicazione all'OICR, dandone informativa anche all'altra Autorità.

6) Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra Autorità e con l'OICR vengono inviate anche via fax o e-mail.